

COMUNE DI ORCIANO PISANO

PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 5/3/2008

Esecutività dal 20/3/2008

Art. 1
Profili istituzionali

1. Il Comune di Orciano Pisano, di seguito indicato come Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
3. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2
Valori etici e culturali

1. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune promuove le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego di animali (pet therapy); tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia.

Art. 3
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4
Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla L.R. 8 aprile 1995, n.43, e successive modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso le specie animali.

Art. 5 **Definizioni**

La definizione generica di animale -di cui al presente regolamento- quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1984, n. 281, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui status è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e delle specie comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 6 **Ambito di applicazione**

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o si trovano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.

Le norme previste dai successivi articoli 7 e 8 devono comunque considerarsi valide per qualsiasi specie, come definito dal precedente articolo 5.

Art. 7 **Detenzione di animali. Modalità**

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

Chi ha in custodia un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.

Al fine di evitare il proliferare o diffondersi di malattie trasmissibili anche all'uomo, gli animali, di qualsiasi razza o a qualsiasi titolo detenuti, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario e, ove necessarie, dovranno essere loro praticate le terapie profilattiche contro i parassiti.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la modalità della razza alla quale appartengono.

Per gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Le terrazze o balconi in cui sono tenuti gli animali devono essere tali da poter garantire il benessere fisico dell'animale che ospitano.

È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (spazi ristretti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o lesioni anche temporanee; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

10. E' vietato lasciare incustoditi gli animali, nell'abitacolo delle auto in sosta., se non per pochi minuti; in tale ultimo caso gli animali non dovranno subire i rigori climatici e dovrà essere loro garantito un adeguato ricircolo di aria.

11. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali che non sia finalizzato al contenimento delle nascite o alla tutela della salute dei medesimi, compatibilmente a quanto eventualmente previsto per le singole specie da disposizioni vigenti.

Art. 8

Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 9

Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere gli animali. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e devono comunque essere segnalate all'utenza.

Art. 10

Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee e compatibili con spese a carico del trasgressore.

Art. 11

Esposizione di animali

1. Le attività commerciali ed ogni altra attività svolta in modo occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, devono essere svolte in modo da tenere gli animali in esposizione protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, fatte salve altre più gravi fattispecie sanzionatorie, anche di natura penale, ove ricorrenti.

Art. 12

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito delle aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, di cui al precedente comma, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni agli altri frequentatori dell'area, alle piante o alle strutture presenti. I cani di indole aggressiva devono comunque portare idonea museruola.
3. L'eventuale cancello entrando e/o uscendo dall'area deve essere sempre chiuso.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono raccogliere immediatamente le deiezioni lasciate dai loro animali così come previsto per tutte le altre aree ad uso pubblico.

Art. 13 **Alimentazione dei gatti**

1. I/Le gattai/e possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alla mensa della scuola materna per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/Le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo a mantenere le condizioni igieniche e sanitarie idonee al benessere degli animali e tali da non arrecare disturbo agli altri cittadini, anche evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati subito dopo ogni pasto.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
2. La violazione delle norme di cui al presente Regolamento può comportare l'applicazione di sanzioni graduate in funzione alla pericolosità e/o gravità dell'azione o omissione che ha dato origine alla violazione stessa, in rapporto al luogo, al tempo, ai modi, all'abitudine o ricorrenza del comportamento tenuto, alla possibilità di arrecare danni a persone animali o cose.; le sanzioni dovranno essere graduate fatto salvo il rapporto tra gli importi edittali che non dovrà essere inferiore ad 1 su 6 e non superiore a 1 su 10 (ossia il massimo non potrà essere inferiore a 6 volte il minimo e non può essere superiore a 10 volte il massimo).
3. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art.8bis della Legge 24 novembre 1981 n.689 in tema di "Reiterazione delle violazioni" si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del massimo edittale. L'animale sarà sequestrato e custodito presso struttura idonea a spese del trasgressore.
4. Le sanzioni amministrative comminate per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento sono introitate dal Comune in apposito capitolo di Bilancio con destinazione vincolata per il controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali.

Art. 14 **Inumazione di animali**

1. E' consentita l'inumazione in area privata, degli animali di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, deceduti, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e previa acquisizione di un certificato medico veterinario dal quale si evincano le cause del decesso. Il certificato dovrà essere prodotto al Comune insieme alla comunicazione di avvenuto decesso dell'animale, ove prevista, ovvero conservato dal detentore per almeno 5 anni dalla morte dell'animale e prodotto su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 15
Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ed abroga tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.